

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 57

(Norme transitorie)(1)

1.

(ABROGATO)

(5)(8)(16)(19)

2.

(ABROGATO)

(20)

3.

(ABROGATO)

(6)(9)(17)(21)

4.

(ABROGATO)

(10)

5.

(ABROGATO)

(3)(11)

6.

(ABROGATO)

(4)(12)

7.

(ABROGATO)

(13)(22)

8. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 6, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico; sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017. La vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni del Comparto unico successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

(7)(14)(15)(18)(23)(24)(25)

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.

10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.

11. La Delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'articolo 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare la Delegazione in carica alla data di entrata in vigore della

presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo articolo 32 e all'articolo 56, comma 12.

12. La disciplina di cui all'articolo 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano a operare sino alla scadenza naturale fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo articolo 42 e all'articolo 56, comma 12.

(2)

13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'articolo 56 del Contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.

Note:

1 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

2 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 23, L. R. 24/2016

3 Parole sostituite al comma 5 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 1), L. R. 9/2017

4 Parole sostituite al comma 6 da art. 19, comma 2, lettera f), numero 2), L. R. 9/2017

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017

7 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 5, lettera l), L. R. 44/2017

9 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera m), L. R. 44/2017

- 10** Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
- 11** Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
- 12** Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
- 13** Parole soppresse al comma 7 da art. 10, comma 5, lettera o), L. R. 44/2017
- 14** Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 5, lettera p), L. R. 44/2017
- 15** Integrata la disciplina del comma 8 da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
- 16** Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 22/2018
- 17** Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 22/2018
- 18** Parole sostituite al comma 8 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 22/2018
- 19** Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
- 20** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
- 21** Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
- 22** Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 26/2018
- 23** Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
- 24** Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 26/2018
- 25** Integrata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018